



Collegio di Garanzia dello Sport  
III^ Sezione

Prot. n. 0078

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2014, presentato, in data 29 ottobre 2014, da parte dell'E.N.G.E.A. Equitazione s.r.l. Sportiva dilettantistica contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), la Giunta Nazionale e l'ufficio Organismi sportivi DSA, EPS, AB del CONI per l'annullamento della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 16.9.2014, n. 352, conosciuta dalla ricorrente in data 30.9.2014 ed avente ad oggetto la conferma del provvedimento con il quale è stata disposta la nullità dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche della associazione ricorrente.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di ricorso disponendo, a norma dell'art. 62, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il rinvio alla Giunta Nazionale del CONI, affinché proceda all'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività sportiva di cui all'art. 3, commi 1 e 6, delle Norme per l'istituzione e il funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1394 del 19 giugno 2009.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 dicembre 2014.

Il Presidente  
F.to Massimo Zaccheo

Il Relatore  
F.to Valerio Pescatore

Depositato in Roma in data 11 dicembre 2014.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face